

Affisso all'Albo Comunale

dal 15/07/10 al 14/08/10
IL MESSO COMUNALE
flu

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 20 DEL 26/06/10

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA Modifiche ai sensi dell'art.18 della L.r. 27.06.2008 n.19

RICHIAMATO l'atto costitutivo dell'Unione Comuni della Presolana sottoscritto in data 29.09.2000 dai Sindaci pro- temporari dei Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo;

RILEVATO:

- che la Regione Lombardia con legge n.19/2008 – “Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” – ha introdotto nuove norme per le unioni di comuni soprattutto in riferimento alla durata, agli organi dell’ente e alla loro composizione;
- che pertanto l’atto costitutivo sottoscritto in data 29.09.2000 deve essere modificato nelle parti difformi alle disposizioni della L.r. 19/2008 entro il termine perentorio del 30 giugno 2010 ai sensi dell’art. 23 – comma 18 – della L.r. 19/2008;

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica dell’atto costitutivo dell’Unione Comuni della Presolana nelle parti difformi alla normativa regionale sopra richiamata riformulando come segue l’atto costitutivo dell’Unione Comuni della Presolana:

Tra i Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, rappresentati ai fini del presente atto, dai Sindaci pro-tempore signori:

- MIGLIORATI Angelo, nato a Clusone il 21.06.1961, residente a Bergamo in via Santi Maurizio e Fermo n. 7, Sindaco di Castione della Presolana;
- OPRANDI Zaverio, nato a Cerete il 12.01.1932, residente a Cerete in via Mazzini n. 19, Sindaco di Cerete;
- OPRANDI Marco, nato a Ilanz (CH) il 19.05.1958, residente a Fino del Monte in via Frà Leone della Misericordia n. 14, Sindaco di Fino del Monte;
- SCANDELLA Alessio, nato a Castione della Presolana il 14.10.1949, residente a Onore in via Marconi n. 1, Sindaco di Onore;
- MARINONI Mauro, nato a Clusone il 11.08.1965, residente a Rovetta in via A.Fantoni n. 9, Sindaco di Rovetta;
- BENZONI Giacomo, nato a Ougrée il 01.09.1947, residente a Castione della Presolana in via Giardini n. 15/A, Sindaco di Songavazzo;

è costituita, con il presente

ATTO COSTITUTIVO

l’Unione dei Comuni Lombarda della Presolana, per brevità definita Unione Comuni della Presolana, comprendente i Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, ai sensi dell’art. 18 della L.r. 27.06.2008, n.19 e nel rispetto dei principi di cui al d.lgs 267/2000.

L’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è Ente Locale, fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

L'Unione ha sede nel Comune di Rovetta in via Papa Giovanni XXIII, n. 12.

L'Unione è costituita per l'esercizio di funzioni proprie dei Comuni che la compongono, indicati nello Statuto che, unitamente al presente atto costitutivo, è approvato dai singoli consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Sono organi dell'Unione l'Assemblea, la Giunta e il Presidente, eletti secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19/2008 come recepite nello Statuto.

L'Unione è costituita a tempo indeterminato e comunque per un periodo non inferiore ad anni dieci, ma in qualunque momento i Comuni possono addivenire alla fusione, nei modi di legge, ovvero procedere allo scioglimento della forma associativa.

Rovetta, lì 29 settembre 2000.

Affisso all'Albo Comunale
dal 15/07/10 al 14/08/10
IL MESSO COMUNALE
gmu

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 20 DEL 26/06/10

S T A T U T O
DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA PRESOLANA

(Approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 26/06/10)

TITOLO I **PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art.1 *Oggetto*

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'Atto Costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni Lombarda della Presolana, costituita dai Comuni di Castione della Presolana (Bg), Cerete (Bg), Fino del Monte (Bg), Onore (Bg), Rovetta (Bg) e Songavazzo (Bg), per brevità di seguito definita Unione Comuni della Presolana, costituita ai sensi dell'art.18 della L.r. 27 giugno 2008 n.19 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del D.Lgs n.267/2000. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.
2. Anche le modifiche del presente Statuto sono approvate con la stessa procedura di cui all'art.6 , comma 4 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Art.2 *Finalità e compiti dell'unione*

1. L'Unione Comuni della Presolana si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti; a tal fine essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata degli stessi ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali e delle leggi regionali in materia.
2. E' compito dell'Unione Comuni della Presolana promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione Comuni della Presolana si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione Comuni della Presolana tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
5. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana Valle Seriana, la Provincia e la Regione Lombardia sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
6. E' prevista altresì la possibilità di fusione tra i Comuni aderenti all'Unione Comuni della Presolana che dovrà essere deliberata dai rispettivi consigli comunali e approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati (L.r. 29/2006, art.7 comma 3).

Art.3 *Composizione*

1. Fanno parte dell'Unione Comuni della Presolana i Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo.
2. Possono aderire all'Unione Comuni della Presolana altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto e che trasferiscano almeno i tre medesimi servizi già esercitati dall'Unione ai sensi dell'art. 18 della L.r. 19/2008.
3. L'adesione all'Unione Comuni della Presolana di nuovi Comuni è subordinata al parere favorevole di tutti i Comuni aderenti da prestare con atti deliberativi dei rispettivi consigli approvati con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. In tutti i casi, l'ammissione di altri Comuni, come pure il trasferimento di nuove funzioni e/o servizi da parte di Comuni già aderenti, è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione Comuni della Presolana nelle parti eventualmente incompatibili, ed avrà effetto dalla data di esecutività dell'atto di ammissione ovvero di accettazione delle funzioni e/o servizi trasferiti ex novo.
5. In caso adesione di un nuovo Comune ovvero in tutti i casi di trasferimento di nuove funzioni, il calcolo della quota parte di attività o passività decorre dal giorno in cui produce effetti l'ammissione o il trasferimento. Negli stessi casi la Giunta dell'Unione Comuni della Presolana dispone se il Comune ammesso ovvero titolare della nuova funzione trasferita debba o meno accollarsi inizialmente talune spese generali e quota parte di passività relative a spese per avviamento o di simile natura, relativamente alle funzioni e/o servizi trasferiti all'Unione Comuni della Presolana.

Art.4

Ambito territoriale, sede, distintivi.

1. Il territorio dell'Unione Comuni della Presolana coincide con quello dei Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo.
2. L'Unione Comuni della Presolana ha sede nel Comune di Rovetta, in Viale P.Giovanni XXIII°, n. 12, ma i suoi organi e uffici possono essere individuati anche in luoghi diversi purchè all'interno dell'ambito territoriale dell'Unione Comuni della Presolana, in funzione della maggiore accessibilità da parte del cittadino ovvero della adeguatezza ed efficienza delle strutture, con possibilità che uno stesso ufficio o servizio possa avere sede in luoghi diversi, anche a giorni alterni.
3. Presso la sede dell'Unione Comuni della Presolana è individuato il luogo e lo spazio da adibire ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente e ciò fino alla data del 31.12.2010. Decorso tale termine e salvo eventuali proroghe la pubblicazione degli atti ed avvisi avverrà esclusivamente tramite l'Albo Pretorio on line.
4. L'Unione Comuni della Presolana è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti dal Presidente dell'Unione Comuni della Presolana.

Art.5

Durata e scioglimento

1. La durata dell'Unione Comuni della Presolana è a tempo indeterminato e comunque non inferiore ad anni dieci.
2. La procedura di scioglimento viene avviata con deliberazione consiliare assunta dai Comuni che ne fanno parte, nella quale si provvederà a nominare la persona incaricata della liquidazione dell'attività, in conformità a principi di professionalità, competenza ed imparzialità, assegnando alla stessa un termine massimo entro il quale proporre il provvedimento conclusivo della fase di liquidazione.
3. L'Incaricato della liquidazione, a conclusione di tale fase, trasmetterà alle Amministrazioni dei Comuni competenti un provvedimento contenente:
 - a) la definizione delle attività e delle passività dell'Unione Comuni della Presolana, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio, con il relativo piano di riparto elaborato sulla base del criterio di proporzionalità rispetto ai servizi assegnati da ogni Comune, ovvero di altri criteri integrativi che si rendessero necessari;
 - b) l'assegnazione ai Comuni delle risorse umane, strumentali e finanziarie sulla base, in via principale, della provenienza originaria delle stesse, e in via integrativa della quota di partecipazione di ogni Comune al funzionamento dell'Unione Comuni della Presolana, e in

via secondaria di altri criteri stabiliti nella stessa deliberazione, tenendo conto di precedenti atti e deliberazioni assunte.

4. I Consigli Comunali provvedono ad approvare il provvedimento conclusivo della procedura di scioglimento, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie.
5. Lo scioglimento produrrà effetti alla scadenza dell'esercizio finanziario nel corso del quale esso si perfezionerà.

Art.6 Recesso

1. Recesso dall'Unione Comuni della Presolana: ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione Comuni della Presolana, in qualsiasi momento, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal 1° giorno dell'esercizio finanziario successivo.
2. Il recesso, di cui all'art.18, comma 4, della L.r.n.19/2008, esercitato prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita nella misura pari al 50% dell'importo complessivo dei contributi regionali ordinari a sostegno dei servizi dell'Unione Comuni della Presolana, risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato dall'Unione, fino ad un massimo di € **30.000,00**. L'importo complessivo verrà erogato entro il termine massimo di tre annualità. L'Assemblea dell'Unione Comuni della Presolana, nel prendere atto del recesso, sulla base di un'adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale, conferito all'Unione dal Comune recedente o assunto direttamente dall'Unione stessa per la gestione dei servizi, debba essere assegnato al Comune stesso, oppure che il Comune recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea giustificazione contabile.
3. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
4. Recesso da un servizio: ogni Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dell'Unione, ha effetto a partire dal 1° giorno del successivo esercizio finanziario. Con la stessa deliberazione di presa d'atto l'Assemblea stabilirà l'accollo, a carico del Comune recedente, di una quota parte delle eventuali passività e impegni contrattuali in essere, che saranno determinati secondo gli stessi criteri previsti in caso di scioglimento dell'Unione Comuni della Presolana. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza, ovvero secondo quanto previsto nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.
5. Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale in data 27.07.2009 n. 2 e s.m.i. e la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, al Comune che abbia esercitato il diritto di recesso verrà applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo calcolando la sanzione solo in riferimento ai contributi regionali percepiti sulla/sulle funzione/i e/o servizio/i per cui è stato operato il recesso.

Art.7 - Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono conferire all'Unione Comuni della Presolana l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta, anche

mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali e le modalità di conferimento degli stessi, fermo restando che ogni Comune partecipi ad unica Unione e ad una sola forma associativa per funzione o servizio, ai sensi dell'art.17, commi 4 e 5 – della L.r. 19/2008.

2. Il trasferimento delle competenze si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli Comunali aderenti, di apposite convenzioni con le quali si disciplinano i profili organizzativi, compresa la gestione delle risorse umane, di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento, di norma, è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diversa specificazione, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni
4. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio in forma associata di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, di servizi pubblici locali inerenti a:
 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
 - servizio di gestione del personale;
 - servizio contabilità;
 - anagrafe, stato civile, elettorale;
 - ⊖ sistemi informativi;
 - ⊖ urp e comunicazione;
 - ⊖ servizio notifiche;
 - ⊖ servizio gestione tributi;
 - servizio polizia locale e annona;
 - sportello unico per le attività produttive e commercio;
 - istruzione pubblica;
 - ⊖ assistenza scolastica e refezione;
 - ⊖ asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori;
 - biblioteche;
 - servizi di gestione del territorio, parchi e servizi per la tutela dell'ambiente;
 - servizi nel campo della viabilità e dei trasporti – lavori pubblici;
 - edilizia scolastica;
 - servizi assistenziali e servizi alla persona;
 - servizi sociali;
 - servizi turistici;
 - servizi cimiteriali;
 - impianti ed iniziative sportive;
 - protezione civile;
 - illuminazione pubblica;
 - demanio e patrimonio

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
ORGANI DELL'UNIONE

Art.8

Organi

1. Sono organi dell'Unione Comuni della Presolana: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente .
2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni aderenti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei comuni interessati alle elezioni.
3. La previsione di una composizione numerica diversa degli organi dell'Unione Comuni della Presolana rispetto a quanto indicato nella L.r. 19/2008 dovrà garantire l'invarianza dei costi, ai sensi dell'art.18 – commi 6 e 7 – della L.r. 19/2008.

Art.9

L'Assemblea

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione Comuni della Presolana e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. L'Assemblea dell'Unione Comuni della Presolana è composta da diciotto membri ed eletta:
 - I sindaci dei Comuni aderenti all'Unione Comuni della Presolana ne sono membri di diritto.
 - I Consigli Comunali dei Comuni aderenti eleggono due consiglieri per ogni Comune, fra gli Assessori e Consiglieri dei Comuni stessi, con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere che ha avuto maggior numero di preferenze elettorali.
3. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale.
4. L'Assemblea dell'Unione viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco e al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei Comuni aderenti; qualora si proceda ad elezioni amministrative in oltre la metà dei Comuni aderenti l'Assemblea dell'Unione viene rinnovata nella sua interezza.
5. I rappresentanti dei comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino alla nomina dei successori.
6. La cessazione dalla carica nel proprio Comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'Unione. Il Consiglio Comunale interessato elegge il nuovo componente nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.
7. Nel caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'Assemblea, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione entro 45 giorni dalla comunicazione della vacanza.
8. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive dei lavori dell'Assemblea. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte dell'Assemblea della suddetta condizione risolutrice. Il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato provvede, con nota scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, l'Assemblea esamina e

infine delibera tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

9. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
10. La misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti dell'Assemblea e dell'indennità di funzione spettante agli Assessori dell'Unione Comuni della Presolana verrà determinata dall'Assemblea stessa in conformità alla normativa vigente in materia di divieto di cumulo tra emolumenti dovuti agli amministratori locali e ai limiti massimi di spesa di cui all'art.4 – comma 5 – e all'art.18 – commi 6 e 7 – della l.r. n.19/2008.

Art.10 **Competenze**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione Comuni della Presolana ed è competente ad eleggere il Presidente e i componenti della Giunta dell'Unione, con voto limitato ad una sola preferenza e secondo modalità di votazione decise dalla stessa Assemblea.
2. L'Assemblea esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. L'Assemblea esercita altresì la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure fissate nello Statuto e nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea stessa.
4. Ad integrazione di quanto disposto dall'art.42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e di quanto stabilito dallo Statuto, l'Assemblea provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti nelle commissioni tecniche, nelle consulte e nei comitati la cui istituzione sia prevista dalle leggi o dallo Statuto nel caso sia prevista la partecipazione della minoranza.
5. Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione Comuni della Presolana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e sottoposte a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso a pena di decadenza.
6. L'assemblea promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza e a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre all'Assemblea dell'Unione schemi di delibere da adottare nelle materie di competenza dell'Assemblea stessa.

Art.11 **Funzionamento dell'Assemblea.**

1. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano per iscritto un terzo dei consiglieri.
3. La prima seduta dell'Assemblea viene convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore entro dieci giorni dal ricevimento delle nomine dei componenti .

4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della seduta, deve essere recapitato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso sia recapitato 24 ore prima della data di convocazione.
5. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.12

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione Comuni della Presolana ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; possono visionare gli atti e i documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge. Hanno diritto di presentare interrogazioni o istanze di sindacato ispettivo e a queste gli amministratori rispondono entro trenta giorni.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio dell'Unione Comuni della Presolana presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e ogni altra documentazione ufficiale.

Art.13

Gruppi politici all'interno dell'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario dell'Unione Comuni della Presolana.
2. Ogni gruppo è composto da almeno tre componenti.
3. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non si eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo, per ciascuna lista, il consigliere più anziano di età.

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

Art.14

Elezione del Presidente

1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore, l'Assemblea elegge, con voto limitato ad una sola preferenza, il Presidente tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni che la costituiscono. Non potrà essere eletto Presidente dell'Unione Comuni della Presolana un assessore esterno dei Comuni associati
2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità è eletto il Sindaco o l'Assessore del Comune con popolazione maggiore.

Art.15
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione Comuni della Presolana e garantisce la coerenza tra gli indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ente e rappresenta l'Unione in giudizio, con facoltà di delega al responsabile competente per materia. Il Presidente nomina il Segretario dell'Unione e i Responsabili di servizio ed ufficio.
3. Il Presidente può delegare con apposito atto agli assessori dell'Unione l'esercizio di funzioni proprie.

Art.16
Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta dell'Unione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In assenza anche del Vice Presidente l'esercizio delle funzioni è svolto dagli assessori secondo l'ordine di anzianità per età.

Art.17
Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta dell'Unione Comuni della Presolana è composta dal Presidente, e da un numero massimo di cinque Assessori, tra cui il Vice Presidente, scelti tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni che partecipano all'Unione. Come per il Presidente anche la nomina della Giunta rientra nelle competenze dell'Assemblea dell'Unione.
2. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente.

Art.18
Competenze della Giunta

1. La Giunta:
 - collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione;
 - adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea, del Presidente, del Segretario o dei Funzionari;
 - svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività;
 - adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente che la presiede; la seduta è valida in presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 19

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente e decadenza della Giunta.

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte dell'Assemblea di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione all'Assemblea.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione, di componente della Giunta e dell'Assemblea.
5. Ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
6. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione Comuni della Presolana rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art.20

Divieti di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'Unione.

Art. 21 - Normativa applicabile

1. Ove compatibili, agli organi dell'Unione Comuni della Presolana e ai loro componenti si applicano le norme di funzionamento, di distribuzione della competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE E FORME DI COLLABORAZIONE

Art.22

Rapporti con i comuni aderenti all'unione.

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e della Giunta dell'Unione.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art.23

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la Provincia, i Comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, nei limiti dell'art.17 – commi 4 e 5 – della Lr. 19/2008.

2. Le convenzioni, da approvarsi con deliberazione dell'Assemblea, devono stabilire i fini, la durata, le modalità di finanziamento, le forme di consultazione degli enti contraenti e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 24

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di altri soggetti pubblici l'Unione può promuovere accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Alla definizione dell'accordo di programma si applicano le norme contenute nell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
3. L'accordo di programma deve essere approvato, in base al contenuto dello stesso, secondo le rispettive competenze.

Art. 25

Consultazioni.

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale o comunque di grande interesse pubblico locale può indire delle pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali – verificata la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione – si dovrà tenere conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione Comuni della Presolana possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni associati, l'Amministrazione Provinciale, Enti, Organizzazioni Sindacali e di categoria, altre Associazioni, Esperti.
3. Gli Enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

Art. 26

Istanze, osservazioni, proposte.

1. I cittadini, gli organi dei Comuni aderenti all'Unione, della Comunità Montana e della Provincia, le Associazioni, le Organizzazioni Sindacali e di Categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte su questioni di interesse collettivo.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente che deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni.

Art.27

Referendum consultivo

1. Qualora l'Unione Comuni della Presolana debba assumere decisioni di particolare rilevanza, può consultare la popolazione mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta:
 - dall'Assemblea dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - da almeno la metà dei Consigli Comunali dei Comuni associati, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

- dal dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione Comuni della Presolana, che deve esprimersi mediante la presentazione all'Assemblea di una proposta scritta, contenente le firme autenticate dei promotori.
- 3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.
- 4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione Comuni della Presolana, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente Statuto.
- 5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, l'Assemblea si esprime in merito all'ammissibilità dello stesso entro sessanta giorni dalla sua presentazione, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 della popolazione residente nell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
- 7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente, l'Assemblea delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 28

Accesso agli atti.

1. L'Unione Comuni della Presolana assicura ai cittadini, singoli e associati, l'accesso agli atti dell'Unione secondo i tempi e le modalità stabiliti in apposito regolamento.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 29

Organizzazione degli uffici

1. L'Unione Comuni della Presolana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti. L'Unione disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

